

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE

Resistenza e diritto di resistenza
Memoria come cultura

a cura di
Angela De Benedictis e Valerio Marchetti



© 2000 by CLUEB
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna

Segretario di Redazione: Luciano Casali.

Volume pubblicato con un contributo
del Dipartimento di Discipline storiche
(<http://www.dds.unibo.it/> - distoriche@mail.cib.unibo.it)

Resistenza e diritto di resistenza. Memoria come cultura / a cura di Angela De Benedictis e
Valerio Marchetti – Bologna : CLUEB, 2000
147 p. ; 22 cm
(Quaderni di discipline storiche ; 15)
In testa al front.: Università di Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche
ISBN 88-491-1579-2

Copertina di Oriano Sportelli

CLUEB
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna
40126 Bologna - Via Marsala 31
Tel. 051 220736 - Fax 051 237758
www.clueb.com

UMBERTO MAZZONE

IL DIRITTO/DOVERE DI RESISTENZA NELLA PROPOSTA DI GIUSEPPE DOSSETTI ALLA COSTITUENTE

La vicenda delle prime esperienze politiche di Giuseppe Dossetti, dalla provincia reggiana sino alla vicesegreteria della DC e all'elezione all'Assemblea Costituente¹, è quella di un giovane intellettuale cattolico quasi sconosciuto ai dirigenti romani che riesce, fortunatamente secondo i suoi ricordi² ma forse meno ingenuamente di quanto non voglia ammettere pubblicamente sino in fondo³, a diventare partecipe di uno dei momenti politicamente più creativi della storia italiana di questo secolo: la stesura della nuova Costituzione repubblicana.

Il suo percorso costituente è stato, nelle sue linee dominanti, in gran parte ricostruito⁴. Una riflessione, anche critica per certi aspetti, è stata avviata anche su una delle sue battaglie principali in sede di Costituente:

¹ Nel corso di questo contributo si farà frequente ricorso agli atti a stampa della Costituente. Si fa riferimento all'edizione coeva pubblicata a Roma, presso la tipografia della Camera dei Deputati, che viene citata seguendo queste abbreviazioni:

Assemblea Costituente, *Atti dell'Assemblea Costituente, Discussioni*: ACD;

Assemblea Costituente, *Progetto di Costituzione-Disegni di legge-Relazioni-Documenti*, vol. I, dal n. 1 al n. 30A: ACPC;

Assemblea Costituente, *Commissione per la Costituzione, Discussioni (Adunanza plenaria)*: ACCP;

Assemblea Costituente, *Commissione per la Costituzione, Discussioni, Prima Sottocommissione dal 26 luglio 1946 al 19 dicembre 1946*: ACCPS.

² «Scelsero il più sconosciuto, senza apparente base, quello che dava meno fastidio», cit., da G. DOSSETTI, *La ricerca costituente 1945-1952*, A. MELLONI (ed.), Bologna, 1994, p. 27, «quando sono entrato in politica, ci sono entrato mio malgrado. È stato un caso ... una rottura di testa in un incidente d'auto», G. DOSSETTI, *Conversazioni*, Milano, 1994, p. 12.

³ «Avevano puntato sulla mia eliminazione. E invece fui il primo votato», citato in G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, cit., p. 29. Vedi soprattutto G. MICCOLI, *L'esperienza politica (1943-1951)*, in G. ALBERIGO (ed.), *Giuseppe Dossetti prime prospettive e ipotesi di ricerca*, Bologna, 1998, pp. 9-39.

⁴ Cfr. A. MELLONI, *L'utopia come utopia*, in G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, cit., pp. 1-59.

quella intorno al concordato e a quello che poi sarebbe divenuto l'articolo 7⁵ che lo vide «il protagonista e il più incisivo ed efficace campione»⁶. All'interno del suo contributo di costituente la sua proposta del diritto/dovere di resistenza, pur se certo non ignorata⁷, appare meno investigata e forse anche non pienamente intesa nel suo forte significato, sia di rottura con una tradizione giuridica positivista col ridare vigore ad un istituto che si era tentato di riportare più alla storia del diritto che alla sua prassi⁸, sia di proposta etica e religiosa (a cui si affianca un forte legame con una lettura storica degli eventi umani) ancor più che politica e la cui pienezza verrà portata a maturazione ancora negli ultimi anni di vita dell'oramai monaco Dossetti⁹.

Come già sottolineato nell'introduzione di Angela De Benedictis a questa raccolta di saggi¹⁰ ci pare che il grande tema, che si rinviene così di frequente nel pensiero di Dossetti, della “memoria come cultura”¹¹ possa divenire un'utile chiave di lettura per il senso che assume questa proposta per Giuseppe Dossetti.

Da un angolo visuale assai diverso due articoli del giurista Vezio Crisafulli, che allora commentava regolarmente sulla rivista del PCI “Rinascita” le questioni legate alla redazione della Costituzione repubblicana, sembrano delineare, sin dai primi giorni successivi all'elezione dell'Assemblea Costituente, i binari entro i quali si sarebbe mosso il dibattito sul diritto di resistenza e forse contribuiscono anche a spiegare sia l'atteggiamento, talvolta incerto, del PCI e sia il definitivo insuccesso dell'iniziativa.

Nel luglio 1946 Crisafulli sosteneva che «il problema costituzionale si pone quindi oggi, per noi, in termini storici molto concreti: si tratta di edificare un ordinamento dello Stato nel quale non possa più verificarsi quanto è accaduto»¹². Risulta evidente che, all'interno di questo argomen-

⁵ Cfr G. MICCOLI, *L'esperienza politica*, cit., p. 33.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr. A. MELLONI, *L'utopia come utopia*, cit., p. 39.

⁸ Vedi l'introduzione di Angela De Benedictis a questo volume.

⁹ Cfr. oltre.

¹⁰ Cfr. l'introduzione di Angela De Benedictis, cit.

¹¹ Anche negli anni della vecchiaia, ricordando l'impegno politico del dopoguerra, sottolineava il suo impegno nella formazione, nella politica come “azione educatrice”: «bisognava tirarci fuori dall'abisso diseducativo del fascismo», G. DOSSETTI, *Conversazioni*, cit., p. 13.

¹² V. CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica*, in “Rinascita”, III, 7, luglio 1946, p. 144.

tare, lo spazio giuridico, politico ed ideale per l'inserimento del diritto di resistenza era ampiamente disponibile. Ma lo stesso Crisafulli, appena un mese dopo, specificava maggiormente il suo ragionamento con un appello ad una concretezza giuspositiva che difficilmente si poteva conciliare con un concetto così arduo da maneggiare come quello del diritto/dovere di resistenza. Egli invitava ad evitare il rischio che ogni dichiarazione di diritti «non abbia poi a indurre a scivolare sul terreno delle dichiarazioni puramente ideologiche, moralistiche o didascaliche, che sono assolutamente da evitare»¹³. Questo, come si vedrà, sarà un tema che tornerà di frequente nel successivo dibattito sul principio¹⁴, così come si ritroveranno spesso richiamati anche i concetti espressi da Crisafulli che, anzitutto, non sia «sufficiente proclamare in un articolo costituzionale il riconoscimento di un certo diritto, se non venga anche precisato il modo in cui la Costituzione garantisce effettivamente l'esercizio di questo diritto»¹⁵. Con queste parole Crisafulli riconosce un problema nodale, il cui mancato scioglimento peserà in modo determinante nell'influire sulla decisione di non accogliere in Costituzione la formulazione del diritto di resistenza.

D'altra parte è sempre stato un tentativo assai arduo riuscire a trasferire il diritto di resistenza in una regola di diritto positivo. Inoltre il positivismo giuridico del XIX secolo difficilmente poteva ammettere, nella sua logica e nella sua dottrina dello stato, un diritto come quello di resistenza. Lo si è trattato come diritto d'eccezione¹⁶ e, come nel caso della carta fondamentale della Germania Federale o delle costituzioni di alcuni Länder tedeschi, viene reso positivo un diritto sussidiario alla difesa della Costituzione vigente¹⁷. La prima Costituzione francese del 1946 influenzerà direttamente il testo presentato alla Costituente¹⁸. In chi porrà la questione vi è poi forte la consapevolezza che attorno al diritto di resi-

¹³ V. CRISAFULLI, *I diritti dell'uomo e del cittadino*, in "Rinascita", III, 8, agosto 1946, p. 186.

¹⁴ Ma questo verrà notato anche da Dossetti che, il 16 marzo 1947, ricorderà che tra i molti che attaccano la nuova Costituzione «altri per contro ha sostenuto che moltissime affermazioni che agli occhi dei precedenti sembrano tanto innovatrici da essere addirittura rivoluzionarie, invece ... non significano nulla, sono delle frasi vuote, delle semplici dichiarazioni astratte prive di contenuto concreto e che perciò o sono inutili o sono tali che possono essere tolte dal vero e proprio testo costituzionale» in G. DOSSETTI, *Scritti politici 1943-1951*, G. TROTTA (ed.), Genova, 1995, p. 102.

¹⁵ V. CRISAFULLI, *I diritti*, cit., p. 186.

¹⁶ Secondo K. KRÖGER, *Widerstandsrecht und demokratische Verfassung*, Tübingen, 1971, p. 5, si tratterebbe di uno *jus contra legem*.

¹⁷ *Ivi*, p. 6.

¹⁸ Vedi oltre p. 50.

stenza ruotino questioni decisive per l'intero edificio dello stato moderno. Non va certo dimenticato come, negli anni in cui veniva discussa la proposta di Costituzione italiana, lo studioso svizzero Werner Kaegi affermasse che la storia del diritto di resistenza è la «Geschichte des Werdens des modernen Verfassungsstaates»¹⁹. Il pensiero costituzionale inglese è poi notoriamente riconosciuto come una delle fonti del principio del diritto di resistenza²⁰.

Anche nel nostro dibattito costituzionale «il problema cruciale resta quello di individuare chi è legittimato a decidere se e quando la resistenza è un diritto»²¹.

Se nella dottrina tedesca il diritto di resistenza si è potuto configurare come un diritto-dovere di difesa e conservazione dei principi cardine della Costituzione, anche in Italia Costantino Mortati, nel suo commento al primo articolo della Costituzione, aderisce ad una visione apparentemente analoga del diritto di resistenza; e più che ai principi dello stato di diritto modellati su valori essenzialmente individualistici Mortati si richiama al principio democratico della sovranità popolare²².

Nonostante l'impegno del Ministero della Costituente, che curò la diffusione di testi costituzionali anche stranieri²³, tra i costituenti comunque l'eco di dibattiti europei pare essere giunto assai flebile²⁴. Per i più valeva ancora come punto di riferimento il lavoro di Vittorio Emanuele Orlando²⁵, sostanzialmente ostile ad elevare il diritto di

¹⁹ W. KAEGI, «Widerstandsrecht und Rechtsstaat» in “Neue Zürcher Zeitung”, 29 maggio 1947, citato in H. KLEGER, *Der neue Ungehorsam. Widerstände und politische Verpflichtung in einer lernfähigen Demokratie*, Frankfurt/New York, 1993, p. 64. Nella Repubblica Federale tedesca il diritto di resistenza venne recepito nelle costituzioni dell'Assia (1946), di Brema (1947), di Berlino (1950) e anche nella Grundgesetz federale (ma solo nel 1968, IV comma art. 20).

²⁰ Per una recente rassegna cfr. A. DE BENEDICTIS, *Dal diritto di resistenza alla Costituzione. Aspetti testuali e storiografici*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 14-16 novembre 1996)*, A. ROMANO (ed.), Milano, 1998, pp. 705-737.

²¹ F. M. DE SANCTIS, *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1988, XXXIX, pp. 994-1003, qui p. 995.

²² C. MORTATI, in G. BRANCA (ed.), *Commentario alla Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, Bologna-Roma, 1975, I, art. 1, p. 32.

²³ Cfr. il volume: *11 Costituzioni*, a cura del Ministero per la Costituente, Roma, 1946 e L. R. LETTIERI, *La Costituzione inglese*, Firenze, 1946.

²⁴ Cfr. E. BETTINELLI, *Diritto di resistenza nella Costituzione*, in “Critica liberale”, s. III, 22-23, maggio-agosto 1983, pp. 14-19.

²⁵ V. E. ORLANDO, *Della resistenza politica individuale e collettiva*, Torino, 1885.

resistenza «a regola normale e ordinaria di una Costituzione»²⁶.

Vogliamo ricordare sommariamente l'ordine dei lavori in sede di redazione della Costituzione. L'assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946 e composta da 556 deputati, nominò una Commissione per la Costituzione (comprendente 75 deputati) con il compito di elaborare un progetto di Costituzione. A sua volta la Commissione per la Costituzione si suddivise in tre Sottocommissioni (diritti e doveri dei cittadini, organizzazione dello stato, rapporti economici) e infine venne nominato un ristretto Comitato di redazione (o comitato dei diciotto)²⁷ al quale fu attribuito in pratica un completo mandato politico. L'ampia discussione che si svolse in Assemblea fu poi il suggello della lunga opera di mediazione politica e giuridica svolta da commissioni e comitato.

Il costituente Giuseppe Dossetti avanza le sue proposte “Lo Stato e gli altri ordinamenti”, un vero e proprio progetto²⁸ di 11 articoli, nella prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione il 21 novembre 1946.

La proposta relativa al diritto/dovere di resistenza la si ritrova nell'articolo 3 che è così redatto: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino»²⁹.

E Dossetti, nella sua proposta, lo integra con il commento che

«È questo l'abituale principio della resistenza, logico corollario dei due articoli precedenti. Cfr. Costituzione francese del 19 aprile 1946, articolo 21: “Qualora il governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri”»³⁰.

²⁶ *Ivi*, p. 28.

²⁷ Era composta dai costituenti «Ambrosini, Dossetti, Fanfani, Fuschini e Moro della Democrazia Cristiana; Canevari e Paolo Rossi per il Partito Socialista; Grieco e Togliatti per il Partito Comunista; Calamandrei, autonomista e Cevolotto, demolaburista, che si affiancarono agli on.li Ruini, Terracini, Tupini, Ghidini, Grassi, Marinaro e Perassi, dell'Ufficio di Presidenza» Cfr. S. BOVA, *L'elaborazione della carta costituzionale nel “Comitato di redazione”*, in E. CHELI (ed.), *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente*, Bologna, 1979, pp. 305-347 qui p. 325.

²⁸ Il testo oggi in G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, cit., pp. 208ss.; al riguardo vedi P. POMBENI, *Il gruppo Dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, Bologna, 1979, pp. 249ss.

²⁹ In G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, cit., p. 209 e ACCPS, p. 450.

³⁰ In G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, cit., p. 209.

Si tratta del progetto della prima assemblea costituente francese, eletta il 21 ottobre 1945, che rivedeva la Costituzione della III repubblica del 1875. Il progetto fu approvato il 19 aprile 1946 e sottoposto a referendum il 5 maggio 1946 ma venne respinto dal voto popolare. Una nuova assemblea costituente fu eletta il 2 giugno 1946.

La Costituzione francese definitiva, promulgata il 27 ottobre 1946, non faceva richiamo al diritto di resistenza.

La discussione sulle proposte dossettiane nella prima sottocommissione, presieduta dal democristiano Umberto Tupini, della Commissione per la Costituente³¹ si avvia martedì 3 dicembre 1946.

Il primo ad intervenire è il comunista Concetto Marchesi che chiede a quale organo dovrebbe essere devoluta la garanzia di tale diritto, che dovrebbe avere una base giuridica e non rivoluzionaria: «infatti una insurrezione contro i poteri dello stato non avrebbe bisogno di appellarsi ad un articolo della Costituzione»³² e qui si trova certamente eco delle osservazioni di Crisafulli richiamate all'inizio.

Secondo il relatore Mario Cevolotto (Democrazia del lavoro) la garanzia giuridica sarebbe data dall'autorità giudiziaria poiché alla Costituzione spetterebbe solo il compito di affermare delle direttive. Compito della legge penale sarebbe in seguito quello di sancire e regolare concretamente il principio.

Marchesi riprende la parola per esprimere la sua preferenza per la formula contenuta nell'articolo 21 della proposta di Costituzione francese, in quanto la dizione "sotto ogni forma" lì usata giustificerebbe anche il ricorso a forme non strettamente legali.

Si sviluppa un sottile confronto tra Dossetti e Marchesi in quanto il primo risponde alle obiezioni dell'altro sostenendo come l'espressione «resistenza individuale e collettiva» nella pratica risulti equivalente alla formula francese del «sotto ogni forma», al che Marchesi replica esprimendo la convinzione che «per resistenza individuale e collettiva possano intendersi solo le manifestazioni regolabili dall'autorità giudiziaria»³³. Dossetti a questo punto decide di chiudere una discussione che rischiava di trascinarsi indefinitamente e dichiara di non essere contrario ad accettare le tesi di Marchesi.

Mentre Giuseppe Grassi (Unione democratica nazionale)³⁴ sostiene la

³¹ Abitualmente più nota come Commissione dei 75.

³² ACCPS, p. 450.

³³ *Ivi*, p. 451.

³⁴ Sarà Ministro di Grazia e Giustizia dal 31 maggio 1947.

proposta di Dossetti, il democristiano Carmelo Caristia è contrario in quanto la resistenza all'autorità non può essere inserita in una Costituzione. Se è individuale, i singoli hanno altri modi per far valere le loro ragioni; se è collettiva si è davanti ad una rivoluzione che, se risultasse vincente, non avrebbe motivi di appellarsi ad un articolo della Costituzione per trovare la base di legittimità. Di conseguenza fa una dichiarazione di voto contrario³⁵.

Se Mario Cevolotto riconferma la sua adesione al testo dossettiano non accogliendo quello proposto da Marchesi, il presidente Tupini vorrebbe togliere il richiamo al dovere perché, per renderlo effettivamente cogente, andrebbe contestualmente anche sanzionata una sua inosservanza. Gli risponde Dossetti ribadendo che la resistenza non è solo un diritto ma anche un dovere, suscettibile di determinare delle sanzioni in caso di inosservanza³⁶.

Anche il relatore Cevolotto è favorevole ad affermare che la resistenza si configura come un dovere, in particolare per categorie di cittadini come i pubblici ufficiali³⁷.

Un contributo, di notevole spessore, di Aldo Moro³⁸ pone alla commissione alcuni punti che risulteranno poi decisivi per fare approvare il testo proposto. Moro si dichiara contrario a mutuare semplicemente l'articolo della proposta costituzionale francese, come propone Marchesi, in quanto la formula avanzata da Dossetti raggiunge lo stesso scopo «vale a dire di sancire il diritto alla rivoluzione, dandogli una giustificazione etico-giuridica», ma nello stesso tempo si pone un limite, in quanto la rivoluzione è legittima solo nel momento in cui nasca da uno stato di indebita compressione di diritti costituzionali. Aldo Moro è poi favorevole a considerare la resistenza un dovere «nel senso che la passività di fronte all'arbitrio dello stato, costituisce inosservanza di un dovere morale fondamentale»³⁹. La norma appare inoltre indispensabile per dare un orientamento preciso anche al legislatore penale perché non si considerino reati «degli atti commessi con apparenza delittuosa ma che hanno invece il nobile scopo di garantire la libertà umana»⁴⁰.

Palmiro Togliatti si esprime a sua volta manifestando l'intenzione di accettare l'articolo, quantunque annetta poca importanza alla giustificazione legale di una rivoluzione, poiché ciò che legittima una rivoluzione

³⁵ ACCPS, p. 451.

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ *Ibidem.*

⁴⁰ *Ibidem.*

è la sua vittoria⁴¹. Appare inoltre evidente una sua perplessità complessiva sul diritto di resistenza per così dire “codificato”. Teme in particolare possibili richiami alla resistenza anche con significati meno nobili e assai più banali di quelli di difesa da un’oppressione politica. Potrebbero darsi possibili inconvenienti in caso di una estensione del concetto, ad esempio nel caso di uno sciopero fiscale di fronte a nuove tasse. Voterà però a favore perché altrimenti potrebbe sembrare che si volessero porre limiti alla resistenza alla tirannia⁴².

Da ultimo il democristiano Caristia ribadisce come non gli sembri utile sancire nella Costituzione una giustificazione della rivoluzione.

L’articolo viene quindi posto in votazione ed è approvato il 3 dicembre 1946 con 10 favorevoli, 2 astenuti (tra cui De Vita, repubblicano) e 1 contrario (Caristia)⁴³.

La discussione in sottocommissione si presta ad alcune considerazioni. In primo luogo si può affermare come la posizione di Dossetti appaia centrale non solo, il che è ovvio, nella proposta dell’articolo ma anche nel mantenerne la radicalità. Una radicalità che si manifesta principalmente nel sottolineare l’attribuzione di “dovere” che deve associarsi alla resistenza e alla conseguente necessaria sanzionabilità del suo non rispetto. Una posizione che trova nel compagno di partito Aldo Moro un sostegno assai convinto. Gli altri esponenti della DC, Tupini e Caristia, mantengono un atteggiamento ben diverso, dubbioso il primo, fortemente contrario il secondo al punto da essere l’unico a votare in maniera negativa. Per altro il voto favorevole di Togliatti non pare frutto di una profonda convinzione, quanto semmai di una valutazione di complessiva opportunità politica, venata però da un forte scetticismo.

La prima sottocommissione termina i suoi lavori il 19 dicembre 1946.

Dopo il passaggio nel Comitato di redazione (o dei 18) presieduto da Ruini e dopo che nell’adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione del 25 gennaio 1947⁴⁴, assente Dossetti, non vengono presentati emendamenti, il testo sulla resistenza entra come secondo comma dell’articolo 50 nel progetto di Costituzione presentato alla presidenza dell’Assemblea Costituente il 31 gennaio 1947, parte prima, Diritti e Doveri dei cittadini, titolo IV, rapporti politici⁴⁵.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ivi*, p. 452.

⁴⁴ ACCP, p. 192.

⁴⁵ ACPC, vol. I, p. 12.

Rispetto al testo dossettiano, approvato in sottocommissione, il comma proposto alla discussione dell'Assemblea appare già notevolmente depotenziato in quanto è così formulato: «Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino»⁴⁶. Un conto è infatti resistere ad “atti” che violino la Costituzione, come proponeva Dossetti, un altro è resistere “all’oppressione”: la soglia politica oltre la quale scatta il “dovere” di intervento appare decisamente più alta nel secondo caso.

La discussione generale sul titolo IV “rapporti politici” in Assemblea si apre il 19 maggio 1947, in un quadro politico oramai profondamente mutato rispetto a quello del dicembre. L'11 gennaio 1947 si era avuta la scissione socialista con la nascita del PSLI (Partito socialista dei lavoratori italiani, poi PSDI) ad opera di Giuseppe Saragat, dal 3 al 15 gennaio 1947 si era svolto l'importantissimo viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti. Il 20 gennaio si erano registrate le dimissioni del ministero De Gasperi, che segnarono l'avvio di un processo che portò, dopo un'altra crisi ministeriale apertasi il 13 maggio, alla formazione del IV governo De Gasperi (31 maggio 1947), un monocolore DC segnato dall'estromissione dall'esecutivo dei partiti della sinistra. Fu una svolta storica nella politica italiana destinata a condizionare per decenni la vita del paese.

Cesario Rodi (Uomo qualunque)⁴⁷ interviene tra i primi per criticare la formulazione dell'articolo 50 che prevede «– nientemeno – la resistenza all'oppressione»⁴⁸. Per Rodi il principio di resistenza non può essere compreso in un testo normativo «e quindi sancire nella Costituzione questo diritto alla ribellione è come dare un'arma ad un qualsiasi ente politico in un qualsiasi momento della nostra storia politica per consentire che una frazione di popolo si ribelli contro il governo»⁴⁹. Ne chiede quindi la soppressione.

Il democristiano Caristia, che già in sottocommissione aveva votato contro il diritto/dovere di resistenza, ricorda, in un verboso intervento, oltre allo statuto albertino «morto onoratamente»⁵⁰, l'opera di Vittorio

⁴⁶ *Ivi*, p. 12; il primo comma dell'articolo 50 così recitava: «Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate». Si tratta di quella che diventerà la base del definitivo articolo 54.

⁴⁷ ACD, vol. IV, p. 4053.

⁴⁸ *Ivi*, p. 4054.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ *Ivi*, p. 4055.

Emanuele Orlando e ravvede nel dettato dell'articolo 50 addirittura un «lontano riverbero» delle tesi dei monarcomachi⁵¹. Per lui «mal si comprende come in un paese retto liberamente ... possa rigorosamente configurarsi un diritto alla resistenza individuale o collettiva»⁵².

Dopo Caristia prende la parola il generale Roberto Bencivenga (Blocco Nazionale della Libertà) che si esprime⁵³ sulla pericolosità che avrebbe il diritto di resistenza se applicato alle forze armate.

Nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 1947 Costantino Preziosi, (Democratici del lavoro) dopo aver notato come l'articolo 50 abbia suscitato polemiche in tutte le parti politiche e particolarmente a destra⁵⁴, manifesta un forte sostegno ideale, non giuridico, al diritto di resistenza⁵⁵. Anche il costituente Eduardo Di Giovanni (PSLI) si esprime a favore, in un discorso fortemente politico e dai toni risorgimentali⁵⁶.

Perplexità le esprime invece il repubblicano Arnaldo Azzi⁵⁷ il quale ritiene che la parola rivoluzione renderebbe maggiormente, in questo caso, il senso del termine resistenza. Ma poi, si chiede, chi sarebbe legittimato a dire al cittadino se i poteri dello stato hanno violato o no le libertà? Vi è poi la questione dello *status* degli appartenenti alla polizia e alle forze armate: non sono cittadini essi stessi? Esprime un ulteriore dubbio: cosa accadrebbe nel caso di una sollevazione militare che si autolegittimasse come motivata dalla necessità di difendere la Costituzione? Si dichiara infine convinto che il diritto e il dovere di resistenza, di ribellione e di rivoluzione non si possono regolamentare per legge. Ci sembra indicativo di un clima, che pare caratterizzato da una complessiva incapacità a comprendere nella loro profondità le implicazioni dell'articolo, che le parole conclusive dell'intervento di Azzi siano salutate da: «Applausi a sinistra»⁵⁸.

A questo intervento segue quella che appare essere una delle più decise prese di posizione da parte democristiana contro la proposta di Dossetti. Prende infatti la parola Fiorentino Sullo lo stesso 20 maggio 1947⁵⁹. Già

⁵¹ *Ivi*, p. 4063.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ivi*, p. 4066.

⁵⁴ ACD, vol. V, p. 4070.

⁵⁵ «È comunque un esempio di come noi in regime di libertà vogliamo difendere la nuova democrazia italiana», *ivi*, p. 4071.

⁵⁶ *Ivi*, p. 4072.

⁵⁷ *Ivi*, p. 4079.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ibidem*.

in apertura, dopo un omaggio retorico ai diritti che stavano per entrare con largo schieramento nella nuova carta costituzionale e aver ricordato come «i diritti... sono un'affermazione polemica nei riguardi del defunto regime. Giusta e santa polemica... ma talvolta, bisogna riconoscerlo, la polemica è andata oltre il segno e taluni commi sono chiaramente l'antitesi pura e semplice prodotta dalla tesi»⁶⁰.

Quando giunge ad affrontare il secondo comma dell'articolo 50 manifesta la sua comprensione per quelli che «hanno sentito la necessità sul terreno morale di ripetere agli italiani che bisogna ribellarsi al momento opportuno contro la tirannide»⁶¹, ma ricorda come «un autorevole costituzionalista della commissione dei 75 mi ha detto che attribuiva a questo articolo un valore pedagogico. Non capisco come la Costituzione possa fare pedagogia. La pedagogia non è politica»⁶².

L'argomentare di Sullo prosegue col sostenere che chiunque, anche un partito politico, potrebbe dire che la libertà è stata conculcata e quindi rivendicare «il diritto di fare la rivoluzione o di porsi contro l'autorità». Sullo espone, come esemplificazione, il caso estremo che la regione o il parlamento siciliano si ribellino all'autorità centrale. Su chi va fatto cadere il potere di interpretare se il diritto è stato violato?

Propone quindi la soppressione del comma. In ogni caso a suo avviso l'articolo va spostato, all'interno del testo costituzionale, dal titolo dei diritti a quello delle garanzie, ovvero collegandolo alle problematiche relative alla corte costituzionale.

Si tratta di un attacco violentissimo che manifesta come stia già maturando un clima nuovo nella DC.

Gli interventi fortemente contrari di Caristia, da sempre avverso all'ammissione del diritto di resistenza, ma soprattutto, per la sua pericolosità, quello di Sullo manifestano come già nel maggio 1947 si stia concretizzando un isolamento di Dossetti all'interno del suo partito e anche come il mutare della situazione politica cominci ad avere ripercussioni all'interno della Costituente. Soprattutto pare poi assolutamente condivisibile l'affermazione di Paolo Pombeni sul fatto che prevalga oramai «un certo tipo di logica “giuridico-formale” su quella “storica”»⁶³.

Una breve riflessione manifesta subito la gravità dell'intervento di Fiorentino Sullo. Esso appare significativo sotto due punti di vista. Il pri-

⁶⁰ *Ibidem.*

⁶¹ *Ivi*, p. 4083.

⁶² *Ibidem.*

⁶³ P. POMBENI, *Individuo/persona nella Costituzione italiana. Il contributo del Dossetti-smo*, in “Parolechiave”, 10/11, 1996, pp. 197-218, qui p. 201.

mo riguarda il peso che viene attribuito all'articolo all'interno del progetto di Costituzione. Come si è visto l'esponente democristiano ne propone infatti, e l'indicazione sarà accolta, lo spostamento dalla parte prima (diritti e doveri dei cittadini, titolo IV, rapporti politici) alla parte seconda (ordinamento della Repubblica, titolo VI, garanzie costituzionali).

Appare evidente la diversità di coinvolgimento della sovranità popolare, che lo stesso Mortati ha sempre posto come scaturigine della resistenza.

Un conto è un diritto politico «che è un diritto funzionale che è esercitato nell'interesse stesso della collettività»⁶⁴, un conto è uno strumento di garanzia. Pare evidente che il fondamento giuridico, il peso politico e, soprattutto, il coinvolgimento dei cittadini siano ben diversi.

Dal secondo punto di vista, quello che potremmo definire politico-pratico, appare assai insidiosa l'esemplificazione che viene proposta, che non è estrema o fantasiosa o irrealistica (generalmente che si organizzano per un colpo di stato, vittime di presunti errori giudiziari che si ribellano ai giudici) ma molto pregnante e in grado di coinvolgere nel dubbio sull'opportunità politica dell'articolo anche altre forze politiche, in primo luogo i comunisti, di cui si conoscono le tiepidezze verso l'ordinamento regionale.

Sullo pone infatti come interrogativo centrale: se la regione o il parlamento siciliano utilizzassero l'articolo per sottrarsi all'obbedienza dal potere centrale cosa accadrebbe?

La fattispecie evoca separatismo, secessione: tutti pericoli ben presenti al momento. Non si dimentichi la particolare delicatezza della situazione politica siciliana in quei mesi. Il separatismo era ben vivo, Salvatore Giuliano e la sua banda agivano senza esitazione alcuna, e non mancavano loro coperture politiche, il primo maggio 1947 si era avuta la strage di Portella della Ginestra, mentre le elezioni regionali della primavera 1947 avevano visto una buona affermazione del Blocco del popolo. Un'ulteriore radicalizzazione dello scontro politico, anche con esiti sempre più violenti, non era da escludersi. È una manovra quindi a vasto raggio quella di Sullo, volta a suggerire a tutti gli schieramenti, destra, sinistra, regionalisti, anti-regionalisti, l'idea della assoluta incontrollabilità dello strumento "diritto/dovere di resistenza" e della radicalità delle scelte che erano sottese dalla formula. Si vuol trasmettere la sensazione, nella delicata congiuntura politica di quei mesi, che, al di là dei principi, una tale proposizione costituzionalmen-

⁶⁴ Cfr. l'intervento di Costantino Mortati, in ACD, vol. V, p. 4134.

te determinata potesse presentare, per tutti, più rischi che tutele e che, in fondo, il vero problema pratico fosse quello del «chi resiste a chi». A quel punto un uso improprio dello strumento poteva divenire una possibilità, se non concreta, quantomeno assai verosimile.

Ancora è di un altro democristiano, Corrado Terranova, un intervento indicatore di come, a redazione della Costituzione ancora aperta, nel clima politico del maggio 1947 segnato dalla rottura del governo tripartito, si ponesse già la riserva mentale sull'attuazione della Costituzione: «ebbene dobbiamo convenire che questo progetto enuncia molti diritti che in teoria possono essere assai apprezzabili ma di cui non potremmo garantire in pratica l'attuazione da parte della repubblica»⁶⁵.

Ma Corrado Terranova va ben oltre nella sua opposizione. Dopo essersi richiamato all'opera di Vittorio Emanuele Orlando⁶⁶ sostiene che si vuole aprire la porta alla rivolta, al disordine⁶⁷.

Per Terranova «resistenza significa principio di rivoluzione» e si appella all'inopportunità, mentre l'Italia ha bisogno di ordine e di concordia, di avviare la vita del nuovo stato democratico con una Costituzione la quale contenga in sé già le giustificazioni della ribellione e del disordine e inoltre afferma il convincimento che «un ordine fondato sulla morale cattolica e sui principi sociali cristiani non può riconoscere agli individui la libertà di opposizione violenta ai pubblici poteri»⁶⁸.

Dopo aver trattato della dottrina cattolica della resistenza giunge ad affermare che «con l'approvazione dell'articolo 50 noi ci assumeremo la tremenda responsabilità di dare un crisma di legittimità alla rivoluzione, ad ogni rivoluzione»⁶⁹ e conclude con l'appello a non dire «neppure parole che suonano di richiamo all'attrito sociale, alla guerra civile, alla contesa fratricida»⁷⁰.

Stupisce in quanti pochi interventi emerga la consapevolezza di come l'Assemblea costituente sia stata eletta al termine di un percorso storico drammatico, segnato da una guerra perduta, dal crollo di un regime totalitario e che aveva avuto nella resistenza al nazismo e al fascismo uno dei suoi momenti chiave. Si avvertono piuttosto tutte le incer-

⁶⁵ *Ivi*, p. 4103.

⁶⁶ «Un insigne Maestro di diritto pubblico, il nostro illustre e venerato collega», *ivi*, p. 4102.

⁶⁷ *Ivi*, p. 4103.

⁶⁸ *Ivi*, p. 4104.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*.

tezze, risolte solo alla fine e proprio per opera di Dossetti⁷¹, da parte della direzione politica della DC sulla scelta istituzionale a favore della repubblica e il fatto che buona parte degli elettori democristiani avessero votato il 2 giugno a favore della monarchia. Un moderatismo e una aspirazione ad una continuità istituzionale che peseranno sempre più, via via che la strada della contrapposizione tra i blocchi apparirà come l'unica che la contingenza storica consentiva. A fianco di questa visione continuista e moderata va però ricordata la radicalità, minoritaria, di chi, come Aldo Moro, aveva pienamente appoggiato e compreso lo sforzo di Dossetti.

Uno dei pochi interventi che sanno ridare la complessità del cammino costituente e che si presenta tra i più ricchi di memoria storica, di alto afflato ideale e di solido argomentare giuridico è quello di Antonio Giolitti (PCI) del 20 maggio 1947⁷². In primo luogo vi è la risposta a chi si interroga su quale sia il soggetto che può attivare un'azione di resistenza. Per Giolitti «la garanzia essenziale del regime democratico è infatti l'autogoverno, che è fondato evidentemente sul senso di responsabilità, sulla coscienza morale e politica del cittadino»⁷³. Forte appare poi nelle sue parole il richiamo alla rottura con il passato che caratterizza il nuovo disegno di Costituzione: «Questa Costituzione, questa repubblica democratica che noi edificiamo sono state fondate appunto dalla resistenza meravigliosa che il popolo italiano ha opposto all'invasore»⁷⁴ e la Costituzione si forma dopo e, soprattutto, che in conseguenza delle esperienze storiche quali quelle l'Italia ha attraversato in maniera così drammatica. Per Giolitti «affermando nella Costituzione il diritto di resistenza all'oppressione, noi consacriamo l'atto di nascita, profondamente nazionale e popolare della Repubblica democratica italiana»⁷⁵.

Di valore l'argomentare giuridico, in cui il diritto di resistenza viene visto come contrappeso ai doveri di fedeltà⁷⁶. Non marginale è poi il ragionamento seguendo il quale Giolitti sostiene

«che il sancire nella Costituzione tale diritto significhi precisamente consacrare la legalità nell'ambito della Costituzione stessa di un atto che altrimenti potrebbe

⁷¹ Cfr. ad esempio G. DOSSETTI, *Indirizzo programmatico per le elezioni del 1946*, ora in G. DOSSETTI, *Scritti politici*, cit., pp. 50-53.

⁷² ACD, vol. V, p. 4098.

⁷³ *Ivi*, p. 4101.

⁷⁴ *Ivi*, p. 4102.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ivi*, p. 4101.

apparire come una frattura nella validità della Costituzione, la quale invece con tale norma assicura, in certo senso, la propria vita di fronte ad una violazione che determini la legittima resistenza»⁷⁷.

Pare quasi di percepire il dramma di chi aveva vissuto i terribili eventi dell'8 settembre 1943 con la dissoluzione, in pratica, dell'entità dello stato italiano. Non risulterebbe del tutto confermata, almeno dall'intervento di Giolitti, l'affermazione di Pombeni secondo il quale i testi dossettiani che contenevano le tesi sulla resistenza «la cui portata dovrebbe oggi essere rivalutata, scomparvero poi dall'attenzione dell'assemblea costituente e dalla stessa memoria storica. Su essi fuori dalla prima sottocommissione vi fu scarso dibattito, né, a mia conoscenza, sono mai stati particolarmente apprezzati»⁷⁸.

Nel proseguio della discussione, il 21 maggio 1947, Carlo Ruggiero (PSLI) si esprime a favore in quanto «non si può rinunciare alla sua portata essenziale, etica e giuridica» perché «l'articolo 50 costituisce una remora per tutti i poteri ed una garanzia per i diritti dei cittadini»⁷⁹.

Orazio Condorelli (Blocco nazionale della libertà) intende soffermarsi ampiamente sull'articolo 50 «che è certamente il più difettoso di quanti si contengono in questo Titolo»⁸⁰.

Per Condorelli il diritto di resistenza è un errore tecnico e assume caratteristiche politicamente pericolose. Dopo una lunga discettazione sulle teorie del tirannicidio accenna a quelle che lui ritiene le più temibili conseguenze dell'articolo: il fatto che si possa resistere non solo alle azioni delle autorità più apertamente politiche, ma a tutti i poteri dello stato: in sostanza si può insorgere anche contro l'autorità giudiziaria mentre un'applicazione estrema del diritto di resistenza porta a divenire giudici della propria causa.

A conclusione del dibattito generale il relatore Umberto Merlin (DC), si richiama alle osservazioni avanzate verso la redazione dell'articolo 50, notando come il più fiero oppositore sia stato Condorelli, seguito da Rodi, Sullo, e Terranova.

Sua prima preoccupazione è quella di tranquillizzare le travagliate coscienze del gruppo democristiano⁸¹ e nel sottolineare come nessuno abbia

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ P. POMBENI, *Il gruppo Dossettiano*, cit., p. 251. Più approfondito e meditato quanto sostenuto sempre da Pombeni in *Individuo/persona*, cit., p. 200.

⁷⁹ ACD, vol. V, p. 4114.

⁸⁰ *Ivi*, p. 4118.

⁸¹ *Ivi*, p. 4129.

mai dubitato della liceità del movimento partigiano. La proposta può diventare un monito per i pubblici poteri.

Segue Costantino Mortati che offre il 21 maggio una definizione di diritto politico: «è un diritto funzionale che è esercitato nell'interesse stesso della collettività» ovvero «nel senso di dovere attinente all'esercizio di attività che toccano gli interessi pubblici»⁸².

Il 23 maggio 1947 si apre la discussione sugli emendamenti all'articolo 50⁸³.

Pietro Mastino, autonomista sardo, propone un suo emendamento che relativamente al diritto/dovere di resistenza è così redatto: «Ogni cittadino... ha l'obbligo di difendere, contro ogni violazione le libertà fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l'ordinamento dello stato»⁸⁴. Dopo aver definito «veramente audace» il voler fissare come diritto costituzionale quello alla resistenza, sostiene che per quanto riguarda il diritto di resistenza individuale questo non pone questioni di legittimità in quanto appare previsto già dallo stesso codice Rocco⁸⁵. La proposta di emendamento, che riguarda la resistenza collettiva ha lo scopo di «evitare la possibilità che sotto il pretesto della violazione delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla Costituzione si pretenda di sovvertire lo Stato, intendendo per Stato la Repubblica»⁸⁶.

Mortati a sua volta presenta l'emendamento: «È diritto e dovere dei cittadini, singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà democratiche da parte delle pubbliche autorità»⁸⁷ senza praticamente illustrarlo.

Francesco Colitto (Uomo Qualunque) vuol sopprimere l'intero comma sulla resistenza⁸⁸ in quanto pensa «che qualunque sia il motivo da cui un cittadino possa essere indotto a disobbedire alla legge legittimamente emanata quel cittadino deve essere sempre considerato un ribelle e trattato come tale»⁸⁹ per giungere alla conclusione che il diritto di resistenza come tale non esiste.

⁸² *Ivi*, p. 4134.

⁸³ Cfr. *ivi*, p. 4194 ss.

⁸⁴ *Ivi*, p. 4194.

⁸⁵ *Ivi* p. 4195.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *Ivi*, p. 4196.

⁸⁹ *Ivi*, p. 4197.

Se Bozzi e Crispo confluiscono nell'emendamento di Costantino Mortati, Rodi chiede la soppressione del comma sulla resistenza. Anche Sullo chiede la soppressione o subordinatamente il rinvio della discussione al titolo VI della II parte della Costituzione⁹⁰.

Francesco Caroleo (Blocco nazionale della libertà) avanza un emendamento col quale chiede la soppressione del secondo comma dell'articolo 50, oppure la sua sostituzione con il seguente: «non è punibile la resistenza ai poteri pubblici nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione»⁹¹ poiché «lo stato significa ordine, lo stato significa legge e reagire allo stato e alla legge non significa rispettare la Repubblica ed essere fedeli alle sue norme»⁹².

Ugo Della Seta repubblicano, propone la soppressione del comma⁹³. Parlando a nome dei "repubblicani storici" ritiene che una norma di tal genere non possa essere sancita in una carta costituzionale. Nella sostanza è una norma che cerca di legalizzare l'illegalità e che in fin dei conti lascerebbe nella Costituzione una forte impronta di ingenuità⁹⁴.

L'emendamento di Angelo Carboni e Luigi Preti (PSLI) è invece indirizzato a chiedere di sopprimere le parole «all'oppressione»⁹⁵.

In subordine Preti è d'accordo anche per rinviare la discussione al titolo relativo alle garanzie costituzionali.

Anche Lodovico Benvenuti (DC) propone di spostare l'esame del tema alle garanzie costituzionali⁹⁶.

Umberto Merlin relatore (DC) infine manifesta la tesi della commissione di accettare la proposta di Benvenuti e di Sullo e di rinviare di conseguenza la discussione del comma al momento in cui verrà affrontato il titolo VI relativo alle garanzie costituzionali. La proposta accettata dalla commissione viene messa ai voti ed approvata. È così accolto il rinvio⁹⁷.

Si deve così giungere al 4 dicembre 1947 perché riprenda in Assemblée la discussione sul secondo comma dell'articolo 50⁹⁸.

⁹⁰ *Ivi*, p. 4198.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ *Ivi*, p. 4199.

⁹⁴ *Ivi*, p. 4200.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ *Ivi*, p. 4202, 23 maggio 1947.

⁹⁸ ACD, vol. X, p. 2840.

Ludovico Benvenuti (DC) ripropone il suo emendamento⁹⁹ che parte dalla condivisione dell'opportunità di introdurre il diritto di resistenza nella Costituzione al fine di offrire al cittadino una salvaguardia per atti compiuti *extra* o *contra legem* nell'attesa che la corte costituzionale si pronunci sulla costituzionalità della norma contro la quale è opposta resistenza.

Il presidente della commissione per la Costituzione Meuccio Ruini (UDN) interviene per sottolineare come la commissione abbia mantenuto il testo iniziale solo in maniera formale, come base per la votazione, perché nella commissione vi sono pareri divergenti «e ciascuno dei suoi membri voterà come crede»¹⁰⁰.

Umberto Nobile chiede chiarimenti sul senso e l'estensione dell'articolo¹⁰¹.

L'autonomista Pietro Mastino riconferma il suo emendamento¹⁰², di cui non si trovava più traccia nella documentazione a disposizione della Presidenza dell'Assemblea

Se Giovanni Uberti (DC) chiede un rinvio per stanchezza, Laconi (PCI) è contrario ad ogni ulteriore prolungamento del dibattito perché si perde tempo mentre rimangono ancora discussioni sulle norme transitorie che saranno probabilmente «di maggior rilievo» politico¹⁰³.

Non ostante le parole di Laconi si decide per un rinvio.

Il 5 dicembre 1947 riprende la discussione¹⁰⁴ nel corso della quale Mastino specifica ulteriormente la propria posizione. Si registra un emendamento di Eugenio Musolino (PCI)¹⁰⁵.

Di interesse l'emendamento di Umberto Nobile (PCI) che propone di sostituire «il comma col seguente: egli ha il diritto di esigere che le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione siano rispettate dai poteri pubblici»¹⁰⁶. Per Nobile il testo della commissione è inaccettabile mentre il testo Mastino è certamente preferibile. In ogni modo è una affermazione retorica. Il diritto e il dovere di resistenza è per Nobile cosa assurda contro uno stato modernamente organizzato e che dispone di tutti gli strumenti

⁹⁹ «Non è punibile la resistenza opposta dal cittadino ad atti compiuti dai pubblici poteri in forza di atti legislativi incostituzionali», *ivi*, p. 2841.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² Vedi sopra p. 60.

¹⁰³ ACD, vol. X, p. 2842.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 2848.

¹⁰⁵ «Alle parole: del cittadino, sostituire le altre: dei cittadini», *ivi*, p. 2849.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

coercitivi: non ci si difende dai carri armati. Conclude il suo intervento in maniera un po' surreale: l'emendamento da lui proposto è anche esso retorico e sarebbe perciò preferibile che l'intera disposizione venisse soppressa¹⁰⁷.

Paolo Rossi (PSLI) si dichiara contrario sia all'articolato originario sia all'emendamento Mastino¹⁰⁸. Tutta la disposizione è viziata da una sostanziale ingenuità, che toglie serietà addirittura all'insieme della Costituzione. Secondo Rossi ci si muove non in un ambito di diritto positivo, ma metagiuridico e la pretesa di disciplinare legalmente l'insurrezione è infantile. Si potrebbe correre persino il rischio di essere arrestati sia perché si resiste sia perché non si resiste¹⁰⁹.

Un altro emendamento è presentato da Achille Nobili Tito Oro (PSI) nel quale si sostiene che: «è legittima la resistenza dei singoli cittadini e delle collettività alla violazione per parte dei pubblici poteri dei principi di giustizia e di libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione»¹¹⁰. L'esponente socialista ribadisce l'opinione, assai simile a quella espressa da Dossetti al momento della presentazione in sottocommissione, che l'articolo «che stranamente spaventa non è se non il corollario, logico prima che giuridico, di tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione»¹¹¹.

Dopo che il costituente Giuseppe Candela (Unione democratica nazionale) ha chiesto di sopprimere l'intero comma sulla resistenza, Meuccio Ruini ricorda che la commissione è divisa e che l'articolo rimane solo come ordine formale per il voto¹¹².

Giuseppe Bettiol (DC) dichiara, anche a nome di un gruppo di amici, che voterà a favore della soppressione del comma perché ritiene inutile sancire rapporti tra diritto positivo da un lato e rivoluzione dall'altro¹¹³.

Fausto Gullo (PCI) sostiene invece con forza che il suo gruppo è per il mantenimento del testo originario espresso dalla commissione¹¹⁴, e che nella «nuova Costituzione noi dobbiamo affermare il dirit-

¹⁰⁷ *Ibidem.*

¹⁰⁸ *Ibidem.*

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 2850. Possibilità così commentata dal comunista Fausto Gullo «È simpaticamente assurdo», *ibidem*.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 2851.

¹¹¹ *Ivi*, p. 2852.

¹¹² *Ivi*, p. 2853.

¹¹³ *Ibidem.*

¹¹⁴ *Ibidem.*

to del cittadino di ribellarsi all'arbitrio e alla tirannia»¹¹⁵. Anche per Gullo il senso della disposizione è un monito solenne che si dà all'autorità.

A questo punto interviene Costantino Mortati¹¹⁶ che esprime il dubbio che vi sia stata una certa confusione nella discussione circa il significato da dare all'articolo sulla resistenza. Si esprime in senso contrario al fatto che in Costituzione possano essere inserite tutele della resistenza contro l'attività dell'esecutivo. Ma anche dando alle norme un altro significato, ovvero quella argine della libertà quando siano stati esauriti tutti gli altri mezzi, compreso anche l'intervento della corte costituzionale, a Mortati appare inopportuno l'inserimento della norma in Costituzione. Egli si oppone all'inserzione del principio in quanto lo ritiene metagiuridico. Si tratta infatti di una fattispecie che si colloca in un campo estraneo alla regolamentazione giuridica e risulta, a suo avviso, inutile un articolo dal valore solo pedagogico. Mancano «nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima»¹¹⁷.

In conclusione i democristiani, per voce di Mortati, giudicano inopportuno sancire questo principio nella Costituzione e quindi voteranno per la soppressione dell'articolo¹¹⁸.

Mentre altri interventi confermano una forte avversione, che diremmo oggi "trasversale", del "partito dei militari" (Bencivenga-Umberto Nobile) si avverte, palpabile, un mutamento di clima tra i lavori della sottocommissione (novembre-dicembre 1946) e quelli dell'aula (maggio e dicembre 1947).

Se in sottocommissione si registra un sostanziale accordo, con il solo, ma assai significativo, voto contrario del democristiano Caristia e le dichiarazioni favorevoli anche se non entusiaste di Togliatti, in aula gli unici veramente favorevoli sono i comunisti (con l'esclusione del "militare" Nobile e però con la posizione acceleratrice e un po' sbrigativa di Laconi), mentre si deve notare un forte atteggiamento ostile della DC che poi culmina nella dichiarazione di voto contrario di Costantino Mortati. I partiti laici minori sembrano essere su posizioni tiepide, in maggioranza ostili e fondate soprattutto su scelte indi-

¹¹⁵ *Ivi*, p. 2854.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 2855.

¹¹⁸ *Ibidem*. L'intervento di Mortati suscita «applausi al centro e a destra».

viduali. Un quadro che trova la sinistra in difficoltà e anche isolata e che probabilmente fa nascere in lei la tentazione di rilanciare su altre questioni. Cede così su di una battaglia, quella del diritto/dovere di resistenza, oramai giudicata perduta, in preparazione di un veloce passaggio a discussioni di «maggior rilievo» politico, come sostenuto da Pietro Laconi (PCI)¹¹⁹.

Quando il presidente dell'Assemblea Umberto Terracini pone in votazione la soppressione del comma, prima di passare eventualmente alla discussione degli emendamenti, il risultato appare già scontato: la votazione risulta favorevole alla soppressione¹²⁰.

Il diritto/dovere di resistenza scompare così il 5 dicembre 1947 dalla storia e dal testo della Costituzione della Repubblica italiana.

Una scomparsa che, al di là del valore di affermazione di principio, privò di ogni sostegno costituzionale, esattamente come aveva temuto Aldo Moro nel suo intervento del 3 dicembre 1946¹²¹, proprio nella prassi giudiziaria penale, gli antichi resistenti del 1943-'45 allorché, nel culmine della guerra fredda, si aprì quello che si può chiamare un vero e proprio processo alla Resistenza con una pesante azione giudiziaria volta a perseguire azioni compiute, si badi bene, non dopo la fine della guerra ma nel corso della guerra stessa (o quanto meno entro il 31 luglio 1945 come recita il noto art. 4 D.P. 22 giugno 1946 di amnistia). Mi sembra che alcune parole pronunciate da Lelio Basso il 28 marzo 1953, in un'arringa tenuta di fronte alla Corte d'assise di Pisa in difesa di alcuni partigiani accusati di omicidio di carabinieri compromessi con la RSI, ben rendano quella situazione. Nel ricostruire le logiche delle indagini egli rilevava:

«Il concetto fondamentale che presiede alle indagini è sempre lo stesso: i carabinieri restano la legge anche se violano la legge, anche se sono ribelli allo stato, perché essi sono l'ordine per definizione, la giustizia, il bene. E i borghesi che imbracciano le armi, i borghesi che uccidono, i borghesi che fanno giustizia, che pronunciano sentenze e le eseguiscono, non possono non essere che dei nemici dell'ordine rappresentato dai carabinieri, dei nemici del bene» e «i singoli resistenti, i singoli partigiani, straniati dalla realtà in cui operarono, dovranno essere puniti per essersi sovrapposti all'«ordine», per averlo umiliato quando non funzionava, do-

¹¹⁹ ACD, vol. X, p. 2842.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Vedi sopra a p. 49.

vranno essere puniti perché si possa cancellare una pagina vergognosa per l'«ordine»¹²².

Tra i tentativi di introdurre nella Costituzione norme volte ad impedire azioni contrarie allo spirito democratico della Repubblica non va dimenticata la questione relativa allo stato d'assedio. La Costituente inizialmente era per una esplicita esclusione della possibilità di proclamare lo stato d'assedio. Troviamo infatti che, dopo il passaggio nella seconda sotto-commissione, nel testo approvato dalla commissione l'articolo 74 così recitava «Non può essere dichiarato lo stato d'assedio o adottata ogni altra misura di sospensione delle garanzie regolate dalla Costituzione»¹²³. L'articolo permane nella seconda e terza bozza per poi scomparire nella quarta bozza senza alcun commento. Anche questo articolo fa quindi la stessa fine del diritto di resistenza. Il problema di possibili proclamazioni dello stato d'assedio si ripropose negli anni '50 e come faceva notare Piero Calamandrei (cercando da parte sua di volgere in positivo il silenzio della Costituzione)

«mentre la Costituzione scritta non prevede... uno stato d'assedio dal quale le libertà possano rimanere limitate o sospese... basta la legge di P.S. tuttora in vigore, a conferire al ministro dell'Interno e ai prefetti come suoi delegati, il potere di di-

¹²² L. BASSO, *La democrazia davanti ai giudici*, Roma, 1954, p. 19s. È di sicuro rilievo per il tema qui trattato che, almeno in questo caso, la magistratura assolva i resistenti imputati di omicidio di carabinieri che avevano aderito alla RSI con questa motivazione «a) unico governo legittimo in Italia era quello reale che aveva dichiarato la guerra alla Germania... c) conseguentemente, tutti coloro che in qualsiasi modo avevano aderito alla Repubblica sociale, prestandole la loro attiva collaborazione, erano da considerare nemici dello stato italiano... g) ed allora... ogni reparto armato al servizio del governo legittimo ed anche, individualmente, ogni persona che in qualunque forma partecipava al movimento della Resistenza, aveva il diritto, qualora lo avesse ritenuto opportuno, di sopprimere qualunque nemico», *ivi*, p. 71. Vogliamo ricordare che per il Pubblico ministero di quel processo la partecipazione alla “banda” partigiana era analoga all'«adesione volontaria ad un'associazione a delinquere, delle cui finalità criminose si ha consapevolezza», *ivi*, p. 59. Basso fa notare il paradosso, veramente incredibile, che mentre i partigiani venivano inquisiti, uno dei carabinieri oggetto dell'attacco partigiano, ma sopravvissuto all'azione, era stato autorizzato, al termine della guerra, «a fregiarsi del distintivo della guerra di liberazione» *ivi*, p. 69. Su questo caso ritorna anche A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza, in Dieci anni dopo, 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, 1955, pp. 317-408, qui p. 368, dove si osserva che chi aveva combattuto «dalla parte giusta si trovava in galera, e chi si era schierato con i tedeschi ne era uscito decorato». Ricordiamo che i partigiani imputati, prima di essere assolti, subirono *due anni* di carcere preventivo.

¹²³ Cfr. S. BOVA, *L'elaborazione*, cit., p. 329.

chiarare lo “stato di pericolo pubblico” (artt. 214-219), colla conseguente illimitata soppressione di tutte le libertà individuali»¹²⁴.

L'assenza dell'affermazione del diritto di resistenza così come del divieto esplicito dello stato d'assedio hanno certamente favorito il continuismo susseguente al 1948 e hanno sicuramente reso meno radicale l'impatto della nuova Costituzione nei confronti della legislazione e della prassi giuridica e poliziesca pre-repubblicana.

Ci si deve soffermare brevemente sulla posizione di Costantino Mortati, sia per l'autorevolezza della persona, sia per una evoluzione, nel tempo del suo pensiero.

Se ricordiamo infatti l'emendamento da lui presentato: «È diritto e dovere dei cittadini, singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà democratiche da parte delle pubbliche autorità»¹²⁵ vediamo come la sua posizione si modifichi radicalmente all'atto della discussione finale.

Nella dichiarazione di voto conclusiva Mortati interpreta la discussione e i significati che sono stati attribuiti all'articolato. Un primo significato, quello dato da Gullo, è della resistenza contro atti particolari dell'autorità. Secondo Mortati un riconoscimento di questo tipo non è necessario entri in Costituzione in quanto è possibile rinvenire strumenti già nel diritto positivo, infatti «nell'ambito delle esigenze accennate è possibile alla legge ammettere in singoli casi il diritto di resistenza individuale»¹²⁶.

C'è però per Mortati anche un altro significato: resistenza contro l'oppressione (e qui vogliamo ricordare e segnalare il valore strategico per Mortati assunto dal termine oppressione, che vanifica quanto ritenuto da Preti con il suo emendamento soppressivo del termine: oppressione è la chiave di volta del ragionamento del giurista cattolico). Anche in questo caso gli pare superflua la sua introduzione in Costituzione:

«Non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima.

¹²⁴ P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in AA.VV., *Dieci anni dopo.*, cit., pp. 207-316, qui p. 308.

¹²⁵ ACD, vol. V 4195.

¹²⁶ ACD, vol. X, p. 2854.

Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione giuridica.

Si è detto che questo articolo potrebbe avere un valore educativo, e questo è vero. Ma bisogna allora stabilire se la Costituzione debba essere un testo di legge positiva, oppure un trattato pedagogico»¹²⁷.

Per proporre una chiave di lettura della posizione di Mortati, tutta politica e tutta interna al dibattito democristiano di quei mesi e al duro confronto apertosi oramai con le sinistre, vogliamo confrontare queste affermazioni con quanto lo stesso Mortati sosterrà in seguito, fuori dal confronto politico contingente.

Se nelle sue *Istituzioni di Diritto Pubblico*¹²⁸ riprendeva in linea di massima l'argomentazione avanzata in Assemblea costituente, successivamente nel suo contributo al *Commentario alla Costituzione*¹²⁹, assistiamo ad un ragionare più deciso che riconosce come la resistenza tragga il suo titolo di legittimazione dal principio della sovranità popolare perché questa, basata com'è sulla adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, «non può non abilitare quanti siano più sensibili ad essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando ciò si palesi necessario per l'insufficienza o la carenza degli organi ad essa preposti»¹³⁰. Ma quello che è assolutamente innovativo e ribalta anche gran parte dei ragionamenti precedenti di Mortati è contenuto nella

¹²⁷ *Ivi*, p. 2855. Cfr. l'intervento di F. SULLO del 20 maggio 1947 cit. sopra a p. 53.

¹²⁸ C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova, 1969, II, p. 1127, «Nel progetto di Costituzione era stato inserito un articolo... in tal modo regolata è la “resistenza collettiva passiva”, cioè il rifiuto di obbedire da parte dei cittadini agli ordini del governo emessi in violazione dei principi fondamentali della democrazia. Oltre ad essa può pensarsi ad una resistenza “attiva” che aggiunge al rifiuto di obbedienza una reazione positiva all'azione incostituzionale del governo. La ragione della decisione di escludere tale disposizione deve trovarsi nell'impossibilità di regolamentare giuridicamente un'ipotesi che per sua stessa natura si sottrae al dominio del diritto. Infatti l'ipotesi giustificativa della resistenza è che le garanzie predisposte dall'ordinamento per l'integrità della Costituzione non funzionino o non rispondano allo scopo per cui furono poste. Ma evidentemente mancano i mezzi per accertare se la reazione popolare si adegui a queste condizioni, così come mancano i mezzi per determinare i limiti consentiti alla medesima. Il valore che si può riconoscere alla disposizione stessa è pertanto solo pedagogico, di morale politica, essendo essa rivolta ad incitare i cittadini alla ribellione contro l'oppressione: ma, appunto perché metagiuridica, ne fu ritenuto non opportuno l'inserimento nel testo costituzionale. È il fatto del successo del movimento di resistenza che determina il giudizio relativo alla sua validità», p. 1128.

¹²⁹ G. BRANCA (ed.), *Commentario alla Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, Bologna-Roma, 1975, I, art. 1, p. 32.

¹³⁰ *Ibidem*.

nota 1 del contributo al *Commentario*, che per la sua importanza va riportata integralmente:

«Per contestare l'ammissibilità del diritto di resistenza non vale richiamarsi alla decisione della Costituente di eliminare la norma dal progetto che la prevedeva. In realtà dalla discussione non emergono chiaramente i motivi del rigetto, molto contestato; ma prevalente sembra essere stata l'opinione dell'inutilità di una norma che disciplina i modi di esercizio di un diritto che, per sua stessa natura, sfugge ad astratte predisposizioni. Si può osservare che l'essere l'esercizio affidato al fatto non toglie a questo carattere giuridico se esso può assumere a proprio parametro i principi garantiti dalla Costituzione... nel senso qui inteso di reintegrazione di un ordine violato può considerarsi "fatto" sotto l'aspetto della mancanza di regolamentazione giuridica dell'attività espletata (il che può dirsi anche quando la resistenza si manifesti con la sciopero, utilizzato perciò fuori dalla sfera sua propria ex art. 40) ma rimanendo tuttavia nel campo del diritto, in considerazione dello scopo perseguito»¹³¹.

Da una breve scorsa non ci pare di aver rilevato degli ulteriori interventi espliciti di Dossetti sulla materia in sede di Costituente oltre a quelli ricordati. Parrebbe che dopo la presentazione della proposta in sottocommissione e del dibattito in quella sede si sia come allontanato dal tema. Anche la rivista "Cronache sociali", da lui fondata, non pare aver ripreso la questione. Sarebbe da ritenersi però riduttivo che la proposta fosse strumentale all'approvazione degli articoli che più stavano a cuore al professore reggiano ovvero quelli dei rapporti tra stato e chiesa¹³².

Sotto diversi punti di vista l'argomento continua a vivere nel pensiero di Dossetti. Ne è certo parte della sua cultura, così come si manifesterà pubblicamente anche in anni assai lontani dalla Costituente. Un richiamo, anche se indiretto, lo possiamo forse rinvenire, come affermazione generale di comportamento, nella sua lettera a Piccioni del 25 febbraio 1948 con la quale motiva e detta le condizioni per la sua accettazione della candidatura DC nelle elezioni del 18 aprile:

«La mia scelta è fatta: dopo le elezioni, nessuna esigenza di difesa cristiana, mi farà tradire il cristianesimo e il suo compito storico nel nostro tempo, né mi farà schierare tra gli ultimi difensori cattolici dell'ordine. Cioè di un ordine per me perentorio ed ingiusto, se si accomodasse – sia pure sotto lo scudo della giustizia sociale e cristiana – a un regime politico e sociale eretto contro i lavoratori – sia pur devianti e travolti da ideologie e da metodi di ispirazione anticristiana»¹³³.

¹³¹ *Ivi*, p. 33.

¹³² Come sembrerebbe suggerire invece P. POMBENI, *Il gruppo Dossettiano*, cit., p. 251.

¹³³ G. DOSSETTI, *Scritti politici*, cit., p.196.

Un importante chiarificazione del significato da attribuire alla proposta nello sviluppo complessivo del pensiero di Giuseppe Dossetti è da riconoscersi nella relazione su *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno* svolta a Roma il 12 novembre 1951 durante il III Convegno nazionale di studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani¹³⁴. In quella sede appare evidente come per Dossetti il diritto/dovere di resistenza (pur se non esplicitamente richiamato) debba inquadrarsi in una visione ampia della storia dello stato moderno e della sua crisi incipiente. In particolare appare evidente come la questione non possa essere trattata alla stregua di uno strumento di garanzia¹³⁵. È facile allora capire anche le ragioni di un certo disinteresse di Dossetti nel corso delle discussioni successive a quelle avvenute in sede di sottocommissione. L'aver incluso, da parte dei costituenti, la proposta tra le norme di garanzia costituzionali deve essere apparso a Dossetti un vero e proprio snaturamento delle fondamenta teoriche dell'articolo. Dichiarò infatti Dossetti ai giuristi cattolici che la questione non è quella di indebolire lo stato, paralizzandone l'autorità «allo scopo di difendersi non tanto da eventuali pericoli presenti ma da quelli che altri potrebbero apprestarci»¹³⁶, ma quello che gli sta a cuore è fondare «una ideologia politica e infine un programma di strumentazione giuridica»¹³⁷. Con queste poche parole liquida e annulla praticamente l'intero dibattito svoltosi in Costituente che, come visto, era stato per lo più dominato da timori minuti sull'uso del termine resistenza senza riuscire, salvo rarissime eccezioni, a cogliere lo spessore teorico della proposta dossettiana.

Nella relazione ai giuristi cattolici vi è anche la consapevolezza che, tra i vari aspetti della crisi del regime parlamentare, vi sia il fatto che il sistema operi con flussi carsici, sotterranei, secondo interessi non dichiarati «attraverso un sistema ancora oligarchico, non espresso, non controllabile, e perciò non responsabile di fronte a vaste ed organiche parti delle masse elettorali»¹³⁸. Ne discende allora che la proposta politica dossettiana è da un lato l'esortazione a non aver paura dello stato ma anche a non rinchiudersi in una pura difesa giuridica della lettera della Costituzione (come appariva l'inserimento del diritto/dovere di resistenza nella garanzie costituzionali, pur fallito anch'esso). La via d'uscita sta nel coniugare una robusta ideologia politica con libertà spirituale e radicale dimensione

¹³⁴ Ora *ivi*, pp. 345-375, con *Nota a margine* di Enzo Balboni, pp. 376-377.

¹³⁵ *Ivi*, p. 375.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ *Ivi*, p. 357.

religiosa. Questo legame appare evidente soprattutto negli anni che dal 1986 vanno sino alla conclusione della vita del monaco reggiano. Infatti il tema del diritto/dovere di resistenza è presente nel pensiero di Dossetti soprattutto negli ultimi intensi anni di difesa del dettato costituzionale, che ci aiutano ad intendere anche il significato *a posteriori* che Dossetti avrebbe forse voluto fosse dato al concetto di resistenza. Nel suo discorso tenuto a Montevoglio il 16 settembre 1994 sosteneva che il terreno da cui era nata la Costituzione italiana non andava cercato in sbandamenti post-bellici o in risentimenti faziosi, e nemmeno in una ideologia antifascista e anche nemmeno nella resistenza, ma bensì andava visto come esito di quello sconvolgimento di dimensioni colossali che era stata la guerra¹³⁹:

«Perciò la Costituzione italiana del 1948 si può ben dire nata da questo crogiolo ardente e universale, più che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del post-fascismo, più che dal confronto-scontro di tre ideologie datate, essa porta l'impronta di uno spirito universale e in un certo modo transtemporale»¹⁴⁰.

Credo che vada anche ricordata la lettera inviata al sindaco di Bologna Walter Vitali in occasione del 25 aprile 1994, che merita di essere citata con ampiezza, nella quale lancia i comitati per la difesa della Costituzione,

«comitati che dovrebbero essere promossi non solo per riconfermare ideali e dottrine, ma anche per una azione veramente fattiva e inventivamente graduale, che sperimenti tutti i mezzi possibili, non violenti, ma sempre più energici, rispetto allo scopo che l'emergenza attuale pone categoricamente a tutti gli uomini di coscienza.

Si tratta cioè di impedire ad una maggioranza che non ha ricevuto alcun mandato al riguardo di mutare la nostra Costituzione: si arrogerebbe un compito che solo una nuova Assemblea Costituente, programmaticamente eletta per questo, e a sistema proporzionale, potrebbe assolvere come veramente rappresentativa di tutto il nostro popolo. Altrimenti sarebbe un autentico colpo di stato»¹⁴¹.

Mi pare che questa sia l'attuazione pratica di un possibile articolo sul diritto di resistenza.

Si può dire quindi che, al di là della formulazione costituzionale, la concezione del diritto di resistenza sia intimamente connessa al pensiero di Dossetti e che rimanga viva per tutta la sua esistenza, in quanto nasce da un profondo giudizio non tanto sulle ideologie quanto sul fatto scon-

¹³⁹ Cfr. G. DOSSETTI, *La Costituzione ha solide radici*, in G. DOSSETTI, *Conversazioni*, cit., pp. 67-85.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 73.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 64.

volgente della guerra, cui non deve seguire «per il nostro peccato né pace di parte né irenismo ambiguo»¹⁴². Ecco dunque che appare la categoria del peccato: la mancata resistenza diviene non solo un'omissione civile ma anche, e soprattutto, un peccato perché pace «non è astratta ma concretissima, perché è una persona, è lui stesso il Signore Cristo»¹⁴³. Una tesi che trova la sua radicale affermazione nella commemorazione di Lazzati: per la revisione della Costituzione

«c'è una soglia che deve essere rispettata in modo assoluto... ancora oltrepasserebbe questa soglia qualunque modificazione che si volesse apportare ai diritti inviolabili civili, politici, sociali previsti nell'attuale Costituzione. E così pure va ripetuto per una qualunque soluzione che intaccasse il principio della divisione e dell'equilibrio dei poteri fondamentali, legislativo, esecutivo e giudiziario, cioè per ogni avvio, che potrebbe essere irreversibile, di un potenziamento dell'esecutivo ai danni del legislativo, ancorché fosse realizzato con forme di referendum, che potrebbero trasformarsi in forme di plebiscito... In questo senso ho parlato prima di globalità del rifiuto cristiano e ritengo che non ci sia possibilità per le coscienze cristiane di nessuna trattativa, almeno fino a quando non siano date positive, evidenti e durevoli prove in contrario»¹⁴⁴.

E qui il ragionamento continua nel mostrare come il peccato dei cattolici nella vita civile italiana sia stato quello di non aver offerto il contributo, che doveva essere loro proprio, di innalzare un'etica pubblica¹⁴⁵. Riconosce dunque così le manchevolezze dell'agire dei cattolici nella politica italiana del dopoguerra

«abbiamo magari insistito molto sulla temperanza, e in particolare sulla castità, ma assai meno sulla forza: che ci possa far sostenere non dico la persecuzione violenta ma... che ci porti ad affrontare il contrasto e la disapprovazione sociale o comunitaria, per difendere esternamente una tesi sentita in coscienza come cogente»¹⁴⁶.

Ancora nel 1986 parlando del ruolo dei cristiani durante la dittatura nazista sosteneva che

«non si vuole sostituire un facile giudizio a posteriori, ma soltanto affermare che in condizioni di innegabili (ma non imprevedibili) necessità, piuttosto che tacere tutti, occorre che qualcuno si assuma l'iniziativa – non per velleità di protagoni-

¹⁴² G. DOSSETTI, *La parola e il silenzio. Discorsi e scritti 1986-1995*, Bologna, 1997, p. 378.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 306.

¹⁴⁵ Cfr. *ivi*, p. 309.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

smo, ma con cuore umile e mosso solo da parrhesia evangelica – di professare pubblicamente la legge evangelica dell’amore e del rispetto dovuto ad ogni uomo... ai laici particolarmente spetta intervenire direttamente nella costruzione politica e nell’organizzazione della vita sociale, agendo di propria iniziativa e cooperando con gli altri cittadini, secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità»¹⁴⁷.

Ora qui appare in tutta la sua pienezza la dimensione etico religiosa, cristiana della “teoria della resistenza” di Giuseppe Dossetti.

¹⁴⁷ G. DOSSETTI, *Introduzione*, in L. GHERARDI, *Le querce di Monte Sole*, Bologna, 1986, pp. VII-LXVII, qui p. XXXVII.

APPENDICE

Testo proposto da Giuseppe Dossetti il 21.11.1946¹

art. 3 - La resistenza, individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente costituzione, è un diritto e dovere di ogni cittadino.

È questo l'abituale principio della resistenza, logico corollario dei due articoli precedenti. Cfr. *Costituzione francese* del 19 aprile 1946, articolo 21: "Qualora il governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri".

Progetto di Costituzione presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 31.1.47²

art. 50 - Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino.

Emendamenti presentati nella discussione:

Pietro Mastino, autonomista sardo, 23.5.47³

"Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica di osservarne e farne osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere, con disciplina ed onore, le funzioni che gli sono affidate, ed ha l'obbligo di difendere, contro ogni violazione, le libertà fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l'ordinamento dello Stato".

Costantino Mortati, DC, 23.5.47⁴

"È diritto e dovere dei cittadini, singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà democratiche da parte delle pubbliche autorità".

¹ Ora in G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, cit., p. 29. Cf. ACCPS, p. 450, 3 dicembre 1946.

² ACPC, vol. I, p. 12.

³ ACD, vol. V, p. 4194.

⁴ *Ivi*, p. 4195.

Francesco Colitto, Uomo Qualunque, 23.5.47⁵
Emendamento soppressivo dell'intero II comma.

Altri emendamenti soppressivi di Aldo Bozzi e Amerigo Crispo (UDN), poi confluiti nell'emendamento Mortati, Giambattista Bosco Lucarelli (DC), Cesario Rodi (UQ), Ugo Della Seta (repubblicano), 23.5.47⁶.

Fiorentino Sullo, DC, 23.5.47⁷
“Sopprimere il secondo comma.
Subordinatamente, rinviarne l'esame al momento della discussione del Titolo VI della II parte”.

Francesco Caroleo, Blocco Nazionale della Libertà, 23.5.47⁸
“Sopprimere il secondo comma.
Subordinatamente sostituirlo col seguente:
“Non è punibile la resistenza ai poteri pubblici, nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione”.

Angelo Carboni e Luigi Preti, PSLI, 23.5.47⁹
“Al secondo comma, sopprimere le parole:
all'oppressione”.

Ludovico Benvenuti DC, 23.5.47¹⁰
Emendamento per il rinvio della discussione al Titolo VI garanzie costituzionali.

Ludovico Benvenuti, DC, 4.12.47¹¹
“Non è punibile la resistenza opposta dal cittadino ad atti compiuti dai pubblici poteri in forza di atti legislativi incostituzionali”

Eugenio Musolino, PCI, 5.12.47¹²
“*Alle parole «del cittadino» sostituire le altre: «dei cittadini»*”.

Umberto Nobile, PCI, 5.12.47¹³

⁵ *Ivi*, p. 4196.

⁶ *Ivi*, pp. 4198s.

⁷ *Ivi*, p. 4198.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ivi*, p. 4200.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ivi*, vol. X, p. 2841.

¹² *Ivi*, p. 2849.

¹³ *Ibidem*.

“Sostituire il comma col seguente:

Egli ha il diritto di esigere che le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione siano rispettate dai poteri pubblici”.

Achille Nobili Tito Oro, P.S.I., 5.12.47¹⁴

“Sostituire il comma col seguente:

È legittima la resistenza dei singoli cittadini e delle collettività alla violazione, per parte dei pubblici poteri, dei principi di giustizia e di libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione”.

¹⁴ *Ivi*, p. 2851.